

BGer 2C 372/2024 vom 12. August 2024

Bundesgericht, 2024-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_372_2024

FR: TF 2C 372/2024 du 12 août 2024

IT: TF 2C 372/2024 del 12 agosto 2024

Regeste

sospensione cautelare dall'esercizio della professione di avvocato | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) nonché l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 149 II 276 consid. 1; 147 I 33 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorrente ha presentato, in un solo atto (art. 119 cpv. 1 LTF), un ricorso in materia di diritto pubblico, un ricorso subsidiario in materia costituzionale e un ricorso per denegata giustizia. Dal momento che il ricorso subsidiario in materia costituzionale è proponibile solo se il ricorso ordinario è escluso (art. 113 LTF), va dapprima esaminata l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.3

La sentenza d'inammissibilità ora contestata prende il suo spunto dalla sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense pronunciata nei confronti del ricorrente. Trattasi di una decisione incidentale (vedasi art. 93 LTF) che può essere contestata soltanto se la via di ricorso è aperta contro la decisione di merito (principio dell'unità della procedura; cfr. DTF 137 III 380 consid. 1.1; sentenza 2C_97/2024 del 12 aprile 2024 consid. 1.1). Oggetto di litigio è una misura disciplinare emessa nei confronti di un avvocato, ossia una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF , vedasi anche sentenze 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 1 e 2C_557/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 1.2 e rinvio) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione contestata con un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), l'allegato è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Non è invece data la via del ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF e contrario; cfr. supra consid. 1.2).

E. 2.1

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto. Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in

cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

E. 2.2

Come accennato in precedenza, oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito per motivi formali (in casu per tardività dell'allegato ricorsuale), questa Corte può unicamente pronunciarsi sulla questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa verrebbe rinviata per l'esame di merito alla Corte cantonale (DTF 144 II 184 consid. 1.1).

E. 2.3

Ora, l'allegato ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nulla contiene infatti in merito ad un accertamento arbitrario dell'assenza dei presupposti formali, in altre parole, all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, più precisamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 e richiami) dell'art. 68 cpv. 2 LPAm (che instaura un termine di 15 giorni per l'impugnazione delle decisioni concernenti le misure provvisoriale). Allo stesso modo il gravame nulla contiene riguardo ad un'interpretazione arbitraria della prassi richiamata dalla Corte cantonale relativa alla diligenza processuale esigibile dalla parte interessata se l'inesattezza dei rimedi di diritto figuranti nella decisione contestata le era nota o era facilmente riconoscibile, segnatamente quando, come in concreto, l'errata indicazione poteva essere rilevata sia dal ricorrente sia dal suo patrocinatore, entrambi avvocati, con la semplice consultazione dei testi di legge (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; sentenza 2C_576/2022 del 3 agosto 2023 consid. 3.3 e rispettivi rinvii).

E. 2.4

Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale il ricorrente si confronta con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non va esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Il ricorrente ha ugualmente inoltrato un ricorso per denegata giustizia per presunte violazioni di diritti costituzionali e sovranazionali. Sennonché, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 2), il gravame può essere rivolto unicamente contro la decisione d'inammissibilità emanata dalla Corte cantonale. Ne discende che critiche tutte incentrate sul merito del causa, non esaminate dall'istanza precedente, non possono nemmeno essere esaminate in questa sede ove oggetto di giudizio può essere unicamente la decisione d'inammissibilità. Anche in proposito il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 4.1

Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto.

E. 4.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Le spese

processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 12 agosto 2024 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Ryter La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.